

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI COMMISSIONE

(Igiene e sanità)

RIUNIONE DEL 30 NOVEMBRE 1950

(23^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CAPORALI

I N D I C E

Disegno di legge :

(Discussione e rinvio)

« Modifica dell'articolo 107 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, concernente l'ordinamento e le attribuzioni dell'Amministrazione sanitaria » (N. 1326) (D'iniziativa del senatore Sacco):

PRESIDENTE	Pag	171
DE BOSIO, <i>relatore</i>		172
PIERACCINI		173
CORTESE		173
BENEDETTI Luigi		173
SPALLICCI, <i>Alto Commissario aggiunto per Igiene e la sanità pubblica</i>		173
BOCCASSI		174
LORENZI		174
TRAINA		174
DAMAGGIO		174
SANTERO		174
MAGLI		174
SILVESTRINI		175
ALBERTI Giuseppe		175

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Alberti Giuseppe, Benedetti Luigi, Boccassi, Caporali, Cermenati, Cortese, Damaggio, De Bosio, Donati, Lazzarino, Lorenzi, Macrelli, Magli, Pazzagli, Pieraccini, Samek Lodovici, Santero, Santonastaso, Silvestrini, Talarico, Traina.

È altresì presente il senatore Spallicci, Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica.

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 107 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, concernente l'ordinamento e le attribuzioni dell'Amministrazione sanitaria » (N. 1326) (Di iniziativa del senatore Sacco).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 107 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, concernente l'ordinamento e le attribuzioni dell'Amministrazione sanitaria », d'iniziativa del senatore Sacco.

Do lettura dell'articolo unico:

Articolo unico.

Nell'articolo 107 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, alle parole « il figlio o, in difetto di figli », sono sostituite le parole: « i discendenti o, in difetto ».

Ha facoltà di parlare il senatore De Bosio, relatore.

DE BOSIO, *relatore*. Con questo disegno di legge il proponente, senatore Sacco, tende a modificare l'articolo 107 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, allo scopo di allargare la categoria dei preferiti nella graduatoria dei concorsi per farmacie.

L'articolo 107 dispone: « Nella graduatoria del concorso hanno titolo di preferenza assoluta il figlio o, in difetto di figli, il coniuge del farmacista, la cui farmacia sia stata messa a concorso, purchè siano abilitati all'esercizio della professione ». Il disegno di legge in discussione propone di aggiungere al figlio anche il discendente di esso. La prima questione che mi sono posta è stata quella di chiarire la *mens legis* attraverso l'esame di tutti gli antecedenti legislativi e perciò sono risalito alle origini di questa norma eccezionale del testo unico.

La prima disposizione in materia è la legge del 1913 nella quale, all'articolo 5, è stabilito che « sono preferiti il figlio o la vedova, a giudizio complessivo di parità nei titoli, esclusa da questi l'anzianità »: cioè si trattava di una preferenza nel senso che il figlio o la vedova, a parità di condizioni tra tutti gli altri, erano considerati primi in graduatoria. Alla legge del 1913 seguì il regio decreto del 1934 che all'articolo 4 attribuisce invece un titolo di preferenza assoluta al figlio e al coniuge, non più alla vedova (per cui si può trattare anche del marito).

La preferenza assoluta denota che si considera il concorso come non esistente se tra i concorrenti c'è il figlio o il coniuge di un farmacista, purchè evidentemente fornito di abilitazione alla professione di farmacista. Segue infine l'articolo 107 cui si riferisce il presente disegno di legge.

Riassumendo, qual'è la situazione attuale dei figli e dei coniugi dei farmacisti? Essi hanno la preferenza assoluta nei concorsi in caso di morte del coniuge titolare della farmacia. Con il suo progetto il senatore Sacco vuole introdurre una nuova categoria di preferiti assoluti, la categoria dei nipoti, e motiva questa sua proposta con l'argomento che la guerra ha falciato molte vite, per cui oggi ci troviamo di fronte a diversi casi di sostituzione al vecchio titolare di nipoti in mancanza dei

figli — i quali aspirerebbero ad avere per sè la farmacia. Insomma lo *jus sanguinis* dovrebbe conferire anche ad un nipote il diritto alla precedenza.

Il progetto addirittura preferisce i nipoti al coniuge.

Studiando la volontà del legislatore e tenendo presente la natura del nucleo familiare, mi sono domandato: è possibile posporre il coniuge al nipote? Ho meditato a lungo la questione e l'ho anche discussa con il collega Sacco, il quale alle mie osservazioni sul carattere del nucleo familiare e sulla posizione del coniuge rispetto all'altro coniuge — ambedue costituiscono un unico superiore a tutta la discendenza — ha convenuto con me che sia logico, semmai, disporre la successione di preferenza in questo modo: il figlio, il coniuge, il nipote. Su questo argomento ho insistito perchè non mi sembra logico togliere un diritto a un membro della famiglia per conferirlo ad un altro che, pur avendo legami di sangue, non fa parte della famiglia. Quindi intenderei prospettare la disposizione del disegno di legge in tal senso: prima il figlio, poi i coniugi e, in mancanza di ambedue, il nipote.

Mi sono poi a lungo intrattenuto sulle conseguenze di questa nuova concessione e su quel che ne penseranno i farmacisti, poichè evidentemente dobbiamo tenere presente l'interesse di tutti. Noi ora estendiamo ad una nuova categoria una preferenza assoluta — sottolineo questa espressione — cioè una preferenza tale per cui il concorso diventa una formalità, poichè in sostanza la farmacia deve essere consegnata, purchè abbiano i necessari requisiti, al figlio, al coniuge o al nipote. Su questo punto ho avuto molte perplessità: vi sono motivi a favore e motivi contro. A favore è l'ipotesi prospettata dal senatore Sacco del figlio mancante, del coniuge morto, per cui il nipote ha già la farmacia: in questo caso vi è senza dubbio una situazione che va presa in seria considerazione, poichè questo nipote rappresenta il figlio, ed il vincolo affettivo, come anche il vincolo patrimoniale, vanno tutelati.

Si può pensare che questi argomenti abbiano un peso non indifferente, ma non tale da determinare *ipso jure* il subentrare del nipote nella farmacia dello zio; d'altra parte

c'è anche da considerare l'interesse degli altri farmacisti, i quali mirano ad accedere liberamente ai concorsi, e ad ottenere che i concorsi siano eguali per tutti. A questo punto, però, ho considerato che saranno ben pochi i nipoti che attendono questi concorsi, per cui mi sembra che il disegno di legge non porta uno squilibrio tra i farmacisti, ma invece costituisce un giusto ossequio al patrimonio familiare.

Per le ragioni suddette, io non esprimo parere contrario, e nemmeno favorevole, rimettendomi alla decisione che vorrà prendere la Commissione.

Richiamo l'attenzione dei colleghi sull'importanza dell'argomento poichè, con questo disegno di legge, si può addirittura creare una nuova categoria di aventi diritto in senso assoluto alla concessione di farmacie, modificando la tradizione legislativa di un quarantennio.

Voglio perciò sottolineare l'importanza che un solo termine può avere nella sostanza di una legge.

Resta inteso che io sono favorevole a modificare questo disegno di legge nel senso di disporre l'ordine degli aventi diritto in questo modo: il figlio, il coniuge, il discendente del figlio.

PIERACCINI. Si potrebbe anche accettare la proposta del collega De Bosio, ma dichiaro che voterò contro il disegno di legge per un principio generale: contrario alla proprietà privata, non posso accettare il principio della ereditarietà di un patrimonio costituito, e pertanto sono contrario alla ereditarietà delle farmacie.

CORTESE. Io volevo dire quel che ha testè detto il senatore Pieraccini. Ricordo che l'onorevole Giolitti, pur essendo un liberale, limitò le farmacie ad una ogni 5.000 abitanti; i socialisti invece erano per la libertà assoluta, per cui chiunque avrebbe potuto aprire una farmacia, così come i medici aprono il proprio gabinetto a rischio e pericolo personale, pur con i controlli di legge. Si ebbe insomma un significativo contrasto tra la liberalità dei socialisti e il contegno dei liberali che tendeva porre dei limiti alla libertà di iniziativa. Io sono anche contrario alla ereditarietà delle farmacie: rischiamo infatti di creare

dei feudi, creiamo un inammissibile diritto di famiglia alla farmacia. Se ci sono dei casi particolari da prendere in considerazione, potremmo limitare la legge ad un determinato periodo, ma non ammettere il principio del passaggio della farmacia ai discendenti.

BENEDETTI LUIGI. Il collega Cortese dice che questa legge crea dei feudi. Bisogna però osservare che, per esempio, fra i medici condotti e i farmacisti c'è una differenza, in quanto mentre il medico condotto tutt'al più può lasciare l'attrezzatura del gabinetto medico al figlio, nel caso della farmacia vi è una sostanza patrimoniale che costituisce un investimento da parte del farmacista. Dobbiamo tener conto anche del fatto che quando il farmacista non può cedere al proprio figlio o al nipote la farmacia, essa automaticamente viene svalutata, con una decurtazione notevole del patrimonio familiare poichè l'avviamento sarà valutato molto meno, in quanto il titolare, perdendo la concessione della farmacia, evidentemente dovrà cedere tutto il materiale che gli è rimasto a prezzo di straccio e l'avviamento non gli verrà calcolato affatto poichè esso cade con la perdita della concessione.

L'articolo 107 ha voluto probabilmente porre rimedio a questa situazione tutta particolare per cui si ha la coesistenza della libera professione e della situazione patrimoniale del farmacista.

In via transitoria, si potrebbe accettare la disposizione proposta solo per il caso dei figli dei caduti in guerra, ma non credo sia opportuno introdurla a modifica dell'articolo 107 del testo unico delle leggi sanitarie.

Si può ammettere invece una deroga transitoria alla disposizione dell'articolo 107, per cui chi ha perso il padre per causa di guerra ed abbia determinati requisiti, ha diritto a succedere nella farmacia.

SPALLICCI, *Atto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Aderisco anch'io al concetto della norma transitoria a favore dei figli dei caduti in guerra.

Al senatore Benedetti il quale richiede come mai il medico condotto non può lasciare la condotta al figlio e il maestro non può lasciare la scuola al figlio, faccio presente che sono casi diversi da quello del farmacista, il quale ha

XI COMMISSIONE (Igiene e sanità)

23ª RIUNIONE (30 novembre 1950)

investito un suo patrimonio nell'esercizio professionale.

Ad ogni modo, non siamo chiamati a trasformare completamente la legge, per cui penso che le disposizioni che si vogliono introdurre nell'articolo 107 dovrebbero essere limitate soltanto al caso dei caduti in guerra. In questo senso sono favorevole al disegno di legge.

BOCCASSI. L'ambito della proposta evidentemente è molto limitato in quanto essa tende a regolare qualche situazione particolare: si tratta di preferire in via assoluta il figlio del farmacista ed i suoi discendenti. A me sembra che il sistema della preferenza assoluta sia discutibile da ogni punto di vista. Non è certo questa la sede per poter discutere della questione di principio, e perciò mi limito a rilevare il fatto che, modificando l'articolo 107 del testo unico, si aggraverebbe il principio — sancito nel suddetto articolo — della preferenza dei familiari del farmacista alla concessione della farmacia. Perciò mi astengo dal voto su questo disegno di legge.

LORENZI. Il principio generale della legge è di mantenere il patrimonio familiare nel nucleo familiare mentre, nel caso in questione, si tende ad estenderlo fuori del nucleo familiare stesso.

Non possiamo accettare questa estensione poichè si tratta di una breccia che apriamo nella legge e che porta sicuramente un danno notevolissimo alla classe dei farmacisti.

Si dice che i casi cui si riferisce la legge sono pochissimi, ma è una falla che noi apriamo nel principio generale.

Vorrei pregare la Commissione di non accedere neanche alla norma transitoria e di respingere in pieno la modificazione proposta, lasciando le cose così come stanno. Penso che è inutile intorbidare le acque che sono già sconvolte da tante altre cause, tanto più che tutti si fanno avanti a proporre di modificare norme di legge nel proprio interesse.

In fondo questo disegno di legge tende a difendere, probabilmente, degli interessi privati.

TRAINA. La concessione delle farmacie è stata fatta in modo analogo alla concessione dei feudi: gli elementi che avevano contribuito alla causa del risorgimento nazionale ebbero come riconoscimento e premio della loro

attività la concessione delle farmacie. Per tale motivo si sono verificati degli inconvenienti anche gravi.

I farmacisti vorrebbero continuare a costituire una casta chiusa e a questo noi non dovremmo prestarci. È giusto che la farmacia, in mancanza del padre, passi al figlio che sia farmacista, ma che questo passaggio si possa estendere fino ai pronipoti è illogico ed inopportuno. Quindi proporrei di accantonare la legge per ora per studiare quali riflessi pratici può avere una disposizione di questo genere.

DAMAGGIO. Nell'interesse della categoria dei farmacisti, non sono d'accordo sulla modifica proposta, poichè con essa si verrebbe a creare il monopolio familiare della farmacia.

Nella farmacia c'è da considerare il lato professionale e il lato patrimoniale, ma ovviamente ha più importanza il lato professionale che quello patrimoniale. Comunque la legge ha già previsto a favore dei figli disposizioni più che sufficienti.

Non sono favorevole neanche ad una innovazione che debba valere come norma transitoria perchè ormai i farmacisti morti nell'ultima guerra, se hanno perduto la propria farmacia, evidentemente hanno già avuto dei successori, chiunque siano.

SANTERO. Sentite tutte le osservazioni degli onorevoli colleghi, mentre prima ero favorevole a questo disegno di legge, ora sono del tutto contrario, anche perchè se ci preoccupiamo dei discendenti dei caduti in guerra, perchè non riferirei anche ai mutilati, alle vedove di guerra a cui si è concesso l'esercizio, per esempio, delle tabaccherie? Allora noi introdurremmo il principio che anche costoro dovrebbero tramandare ai propri figli le rivendite in concessione. Evidentemente il caso è analogo a quello delle farmacie, poichè, sia nel primo che nel secondo, si ha un investimento patrimoniale e, mentre per le farmacie ci si preoccupa del trasferimento del patrimonio paterno al figlio, nel caso delle rivendite dei tabacchi, per esempio, questo non avviene. Io quindi sono contrario alla introduzione di qualsiasi modifica alla norma della legge in vigore anche in via transitoria.

MAGLI. Sono contrario alla modifica dell'articolo 107 perchè esso non esclude che i nipoti dei farmacisti abbiano la facoltà di

XI COMMISSIONE (Igiene e sanità)

23ª RIUNIONE (30 novembre 1950)

presentarsi al concorso indetto regolarmente, anche senza precedenza assoluta.

BENEDETTI LUIGI. Io avevo fatto la mia proposta condizionalmente; ma, sentiti gli umori dei miei colleghi, la ritiro.

DE BOSIO, *relatore*. Ho prospettato le possibili tesi senza pronunciarmi e sono lieto di aver constatato come la Commissione abbia esaminato con scrupolo e profondità di concetti questo delicato problema.

A questo punto domanderei alla Commissione di soprassedere ad una decisione per due motivi: primo, perchè non è nella consuetudine parlamentare respingere *sic et simpliciter* una proposta di legge; secondo, domanderei alla Commissione la cortesia di poter prospettare al proponente il nostro punto di vista.

Nella prossima seduta si potrà vedere se il progetto sarà ritirato o se il proponente insisterà ed in quella occasione noi potremo prendere una deliberazione, dato che non vi è nessuna urgenza. Considerato che in questa riunione è stato espresso il parere di tanti illustri colleghi, credo sia opportuno informarne anche il proponente; se egli insisterà, nella prossima seduta sentiremo anche lui, se reputerà opportuno venire, e decideremo in merito. Per questi motivi, propongo la sospensiva sulla deliberazione.

SILVESTRINI. Proporrei che per guadagnare tempo noi prendessimo una deliberazione. Se poi il senatore Sacco intende ritirare il disegno di legge, bene; altrimenti rimarrebbe valida la decisione presa in questa seduta.

ALBERTI GIUSEPPE. Sono favorevole a quanto ha suggerito il collega De Bosio, la cui richiesta di sospensiva, a mio parere, si potrebbe coonestare col fatto che la discussione si intenda chiusa perchè il problema è stato sviscerato in tutti i sensi. Intanto si potrebbe domandare al senatore Sacco che portata egli intendeva avesse il disegno di legge, una volta che la Commissione si fosse dichiarata, in linea di massima, favorevole. Così si seguirebbe la prassi parlamentare e nello stesso tempo si potrebbero dare garanzie a tutti che qui non esistono partiti presi.

DE BOSIO, *relatore*. Quanto dice il collega Alberti a me sembra molto giusto. Si può per ora sospendere la votazione del disegno di legge per sentire il senatore Sacco ed informarlo del pensiero della Commissione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti la proposta di sospensiva. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova è approvata).

La riunione termina alle ore 11,30.